

D.C.C. N. 11 DEL 27/04/2016

**OGGETTO: COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) DEL TRIBUTO I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE).
INDIVISUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI ED INDICAZIONE ANALITICA DEI RELATIVI COSTI ANNO 2016.
DETERMINAZIONE ALIQUOTE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i. istitutiva del tributo di che trattasi in particolare prevede ai commi:

- 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
- 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.;

RICHIAMATO il vigente REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) DEL TRIBUTO I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE);

RICHIAMATA la D.C.C. n. 04 in data 21/04/2015;

CONSIDERATO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

PRESO ATTO che i costi complessivi sono come da seguente dettaglio:

a) Servizio di polizia locale	€
67.341,00	
b) Servizio viabilità (segnaletica, circolazione stradale, manutenzione strade, sgombero neve)	€
77.010,00	
c) Servizio illuminazione pubblica	€
94.602,00	
d) Manutenzione verde pubblico	€
13.105,00	
e) Servizio prevenzione randagismo	€
2.569,00	
f) Servizio protezione civile	€
810,00	

g) Servizi sociali	€
87.415,00	
h) Servizi scolastici (escluso trasporto)	€
32.192,00	
i) Servizi cimiteriali	€
11.476,00;	

VISTI:

- il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e s.m.i.
- il D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e s.m.i.

VISTA la Legge 28/12/2015, n. 208 e s.m.i.;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i. che recita: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO il D.M. 01/03/2016 con cui per l'anno 2016 è differito al 30/04/2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, già precedentemente differito con D.M. 28/10/2015 al 31/03/2016;

APERTA ampia discussione in merito;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.
- la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.
- la Legge 27/07/2000, n. 212 e s.m.i.;

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. attestante, nel contempo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stesso, rilasciato dal responsabile del servizio competente (0104);

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

CON votazione resa in forma palese (presenti 10) che dà il seguente risultato:

- n. 10 favorevoli
- n. 00 contrari
- n. 00 astenuti

DELIBERA

1) di individuare i seguenti servizi indivisibili, come da elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

a) Servizio di polizia locale	€
67.341,00	
b) Servizio viabilità (segnaletica, circolazione stradale, manutenzione strade, sgombero neve)€	
77.010,00	
c) Servizio illuminazione pubblica	€
94.602,00	
d) Manutenzione verde pubblico	€
13.105,00	

e) Servizio prevenzione randagismo	€
2.569,00	
f) Servizio protezione civile	€
810,00	
g) Servizi sociali	€
87.415,00	
h) Servizi scolastici (escluso trasporto)	€
32.192,00	
i) Servizi cimiteriali	€
11.476,00;	



- 2) di confermare, come conferma, le aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo per i servizi indivisibili) nel Comune di Cervere a decorrere dal 01/01/2016 contenute nel prospetto che allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e per il 2014, il 2015 e il 2016, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- 4) di comunicare l'adozione del presente provvedimento ai soggetti competenti e di provvedere a darne massima notizia e diffusione nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

La presente deliberazione viene dichiarata, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., immediatamente eseguibile con separata votazione resa in forma palese (presenti 10) che dà il seguente risultato:


- n. 10 favorevoli
- n. 00 contrari
- n. 00 astenuti.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
MARCHISIO CORRADO




IL SEGRETARIO COMUNALE
MANA DR. PAOLO



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 05-mag-2016 al 20-mag-2016

Li,



IL SEGRETARIO COMUNALE
MANA DR. PAOLO

MANA DR. PAOLO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- in quanto **non soggetta** a controllo preventivo di legittimità per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione;
-

Cervere li, _____



IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI CERVERE

Aliquote Tributo per i servizi indivisibili – ANNO 2016

DESCRIZIONE	ALIQUOTA (per mille)
Categoria catastale D/10 ed altri fabbricati strumentali all'agricoltura	1,0
Abitazioni principali e loro pertinenze (categorie catastali A/1, A/8, A/9)	1,5
Categorie catastali A/10, B1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7, C/1, C/3, C/5, D/1, D/2, D/3, D/4, D/5, D/6, D/7, D/8 e D/9	0,0
Categorie catastali A1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, C/2, C/6 E C/7	0,0
Aree fabbricabili	0,0



ALLEGATO A ALLA D.C.C. N. 11
DEL 27/04/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE